

Legge sull'alcool

Modificazione del 5 ottobre 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1981 ¹⁾,
decreta:

I

La legge sull'alcool del 21 giugno 1932 ²⁾ è modificata come segue:

Art. 44

I. Prodotto
netto della
Regia
I. Riparti-
zione

¹ Il prodotto netto si ottiene deducendo dal ricavo della vendita e dell'imposizione fiscale delle bevande distillate, come anche delle tasse e d'altri introiti, le spese previste dalla legge e quelle d'esercizio necessarie.

² Il prodotto netto della Regia è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni.

³ La parte spettante ai Cantoni è ripartita fra essi in ragione della loro popolazione residente, secondo i dati dell'ultimo censimento federale. Negli anni intermedi, ci si può fondare sui dati dell'estrapolazione demografica.

⁴ La Regia costituisce e alimenta un fondo di riserva speciale per assicurare un prodotto netto regolare.

Art. 45

2. Impiego

¹ La parte del prodotto netto spettante alla Confederazione è impiegata per l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

² La parte spettante ai Cantoni dev'essere impiegata nella lotta contro l'alcolismo, l'abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l'abuso di medicinali, nelle loro cause e nei loro effetti. I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'impiego della loro quota.

¹⁾ FF 1981 III 677

²⁾ RS 680

³ Il Consiglio federale sottopone ogni tre anni all'Assemblea federale un rapporto sull'impiego delle quote cantonali.

II

Il decreto federale del 20 giugno 1980 ¹⁾ concernente la legge sull'alcool è abrogato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo, sempreché il decreto federale del 5 ottobre 1984 ²⁾ sulla nuova ripartizione del prodotto netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate sia accettato dal popolo e dai Cantoni.

² La presente legge decade, se il decreto federale è respinto.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1984

Il presidente: Debétaz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1984

Il presidente: Gautier

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 2 luglio 1985 ³⁾

Termine di referendum: 30 settembre 1985

¹⁾ RU 1981 169

²⁾ FF 1984 III 14

³⁾ FF 1985 II 281

Legge sull'alcool Modificazione del 5 ottobre 1984

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1985
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	02.07.1985
Date	
Data	
Seite	281-282
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 811

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.